

Le competenze necessarie per gestire le crisi d'impresa

di Giuseppe Colavitti

Negli ultimi anni il legislatore ha fornito alcune utili risposte alle gravi difficoltà economiche che hanno colpito il tessuto produttivo italiano, ampliando il novero degli strumenti che si pongono a disposizione di imprese e privati che attraversano crisi da sovraindebitamento. La procedura fallimentare diviene così sempre più un *extrema ratio* e vengono privilegiate forme di approccio alle crisi basate sulla valorizzazione di ipotesi di negoziazione, volte a evitare la dispersione delle capacità produttive e a favorire il superamento della congiuntura sfavorevole e la ripresa dell'attività economica.

Questa direzione di sviluppo incrocia e in qualche modo si salda con un'altra linea evolutiva dell'ordinamento, quella volta a deflazionare le aule di giustizia e a privilegiare la prevenzione dei conflitti, piuttosto che la loro faticosa e spesso lunghissima definizione *ex post*, una volta deflagrati in lite giudiziaria.

In questo contesto, un ruolo fondamentale può e deve essere svolto dai professionisti iscritti in Albi. Le buone idee, infatti, hanno sempre bisogno di buone gambe, se vogliono effettivamente camminare e non rimanere sulla carta. Le procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento hanno bisogno di gestori della crisi seri e preparati, per ben funzionare. In una parola, di gestori della crisi che siano professionisti veri. E professionisti si diventa superando un esame di Stato previsto dalla Costituzione dopo un serio corso di laurea e un tirocinio, e nell'esercizio quotidiano, rimanendo soggetti a un codice deontologico, a una responsabilità disciplinare (che si aggiunge alle ordinarie responsabilità giuridiche previste

dalla legge), all'obbligo di assicurazione, all'obbligo di formazione permanente, al segreto professionale.

Il legislatore, che con la legge 3/2012 ha dato vita agli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, ne è stato certamente consapevole, laddove ha chiaramente espresso un *favor* per gli organismi gestiti dagli Ordini dei notai, degli avvocati e dei commercialisti, e soprattutto laddove ha demandato a un Dm il compito di specificare i requisiti di indipendenza e professionalità (articolo 15,



ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO

L'Igs promuove lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative alla governance

www.istitutogovernosocietario.org

comma 1, legge 3/2012).

Non così, purtroppo, il "regolatore" ministeriale: il Dm giustizia 202/2014 ha aperto gli elenchi dei gestori della crisi anche a «soggetti diversi dai professionisti» (articolo 4, co. 7), senza che la fonte primaria lo consentisse, e anzi in aperto contrasto con questa.

Non è l'unico errore del Dm: uno, altrettanto grave, è stato quello di escludere dagli elenchi dei gestori i ragionieri commercialisti, ma al riguardo una sentenza ormai (per questo punto) passata in giudicato dovrebbe aver risolto il problema, anche se residuano ancora lentezze dell'Amministrazione nell'applicare la decisione

del giudice amministrativo (Tar Lazio 12459/2015). È possibile che anche questo delicato nodo venga sciolto dal giudice amministrativo: pendente di fronte al Consiglio di Stato una causa promossa da un Ordine territoriale dei commercialisti, quello di Pistoia, che mira proprio a riportare la normativa regolamentare in linea con la legge.

Non è solo una questione di legittima difesa delle competenze: è interesse di tutti che il gestore della crisi sia effettivamente un professionista, cioè un soggetto in possesso di requisiti di capacità e di qualificazione dimostrati e verificabili permanentemente, e sia soprattutto un professionista "indipendente", che si trovi cioè in una posizione neutra ed equidistante rispetto sia agli interessi del debitore, sia a quelli dei creditori. Se così non fosse la *ratio* stessa del nuovo istituto sarebbe tradita, e si rischierebbero abusi e/o approfittamenti. Serve infatti un gestore della crisi-professionista indipendente da poteri pubblici e privati, e tenuto al segreto professionale: si pensi infatti ai delicati profili di tutela della riservatezza coinvolti da questo genere di vicende, specie nei piccoli centri e nella provincia italiana, dove avverte gli sforzi di risanamento di imprese magari in difficoltà temporanee e superabili posso essere resi vani da fughe di notizie che mettono in dubbio l'affidabilità dell'imprenditore. Si fida il ministero della Giustizia dei professionisti sui quali vigila? Se sì, dovrebbe perseguire con forza la strada della delegazione di funzioni sussidiarie a supporto e integrazione di una giurisdizione e di un'amministrazione sempre più insufficienti. E non equiparare ai professionisti soggetti che professionisti non sono.

Università dell'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA